

**Oggetto: Osservazioni e suggerimenti al documento per la consultazione 445/2020/R/EEL recante *"meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema"***

## **1. Introduzione**

Con documento per la consultazione 445/2020/R/EEL, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha inteso rappresentare i propri orientamenti finalizzati alla definizione di un Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema che gli utenti del trasporto hanno versato alle imprese distributrici pur non avendoli riscossi dai clienti finali.

Nelle more della definizione di una soluzione definitiva nella gestione della riscossione degli OGdS da parte degli esercenti la vendita nonché della previsione di un sistema di garanzie adeguato a garantire il corretto bilanciamento dei rischi sottesi tra i vari soggetti della filiera coinvolti nel processo, la scrivente società condivide gli obiettivi generali sottesi alla definizione del Meccanismo descritto pur tuttavia riscontrando alcuni elementi di criticità come di seguito rappresentati.

In premessa, occorre evidenziare una criticità metodologica: come descritto nel DCO, l'Autorità, al fine di individuare un meccanismo per il riconoscimento del mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli OGDS in grado di contemperare e bilanciare gli interessi dei diversi attori della filiera coinvolti, ha istituito un gruppo di lavoro denominato "Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema"(di seguito "Tavolo"), volto ad acquisire elementi utili e funzionali allo scopo.

Al Tavolo hanno partecipato associazioni rappresentative degli operatori, dei clienti finali domestici e delle imprese, nonché – in qualità di osservatori – l'Acquirente Unico, il GSE e la CSEA. Optima, non facendo parte di alcuna associazione non ha avuto modo di prendervi parte e sebbene sia comprensibile la scelta dell'Autorità di restringere la cerchia di operatori partecipanti, sarebbe stato preferibile prevedere la più ampia diffusione delle risultanze delle diverse riunioni del Tavolo al fine di raccogliere una più ampia utenza, tenuto conto della delicatezza e centralità del tema oggetto di discussione.

Con riferimento alle posizioni espresse dai partecipanti al Tavolo:

- È condivisibile ragionare, nell'ottica di una soluzione definitiva, ad una gestione che equipari gli OGDS a quella della fiscalità generale, immaginando conseguentemente di inserire tali voci fuori campo IVA;

- E' corretto introdurre un criterio di efficienza per il venditore che partecipa al meccanismo così come è opportuno definire in maniera puntuale gli aspetti che concorrono alla definizione dello stesso;
- E' corretto distinguere tra gli oneri riscossi diversamente tra quelli non recuperati, sebbene, come rappresentato nei paragrafi successivi si rilevano alcuni elementi di criticità rispetto al criterio applicato per la quantificazione della quota percentuale della voce c.d. "OGdS Rinunciati";

## 2. Meccanismo di riconoscimento

### **Condizioni di accesso**

In via generale, per quanto sia corretto individuare l'utente del trasporto quale soggetto maggiormente idoneo a partecipare al Meccanismo in quanto titolare del contratto di distribuzione con la specifica impresa distributrice, di fatto, il soggetto a valle della filiera di esazione degli oneri generali di sistema è l'esercente la vendita.

Nel caso in cui l'esercente la vendita coincida con l'utente del trasporto, gli interessi sono ugualmente rappresentati.

Nel caso in cui, invece, l'esercente la vendita non coincida con l'utente del trasporto, considerata la natura volontaria di adesione al Meccanismo, potrebbe configurarsi un grave ed ingiustificato pregiudizio cui l'esercente la vendita incorrerebbe nel caso in cui l'utente del trasporto:

- a) non fosse interessato ad accedere al Meccanismo.

Tanto potrebbe determinarsi in particolare con riferimento alla prima fase del Meccanismo riguardante il recupero degli anni pregressi (dal 2016 ad oggi).

- b) Sia risultato inadempiente nei confronti del distributore pur avendo la controparte commerciale rispettato i termini di pagamento previsti da contratto.

In ragione di quanto rappresentato, si ritiene sia necessario estendere la facoltà di partecipare al meccanismo, quantomeno per il recupero degli anni dal 2016 ad oggi, anche alle controparti commerciali qualora negli anni oggetto di restituzione non vi fosse corrispondenza con l'utente del trasporto.

### **Crediti ammessi e ammontare riconosciuto**

Con riferimento al criterio di definizione dei crediti ammessi, ossia unicamente i crediti relativi agli OGdS esposti nelle fatture di clienti finali i cui termini di pagamento sono scaduti a partire dal 1° aprile 2016 ovvero da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, nonché la definizione del calcolo dell'ammontare riconosciuto, pari alla somma degli oneri non riscossi e rinunciati al netto di quelli recuperabili nel pricing, di seguito si rappresentano alcune osservazioni:

- i. **OGdS Non Riscossi** (cfr. 3.13 e 3.14)
  - ✓ con riferimento agli altri Meccanismi di reintegrazione della morosità la seconda condizione (n. 2) prevede che *"per i casi previsti dalla regolazione sono ammessi al Meccanismo solo le quote di OGdS del corrispettivo CMOR che non siano state corrisposte dal cliente finale"*. A tal proposito si chiede se è corretta l'interpretazione in base alla quale tale requisito riguardi il corrispettivo CMOR non corrisposto dal cliente finale all'utente di trasporto **entrante**.
  - ✓ in merito alla definizione (in negativo) degli OGdS non riscossi: il punto 3.14 prevede che non rientrano, in tale ambito, gli importi *recuperati mediante accordi transattivi, di cessione o di ristrutturazione del credito*. A tal proposito, si chiede all'Autorità una chiara e univoca definizione di "ristrutturazione del credito".
- ii. **OGdS Rinunciati** (cfr. 3.16 e 3.17)

Da una lettura del combinato disposto dei paragrafi 16 e 17 del punto 3 non è chiaro se possa farsi rientrare in tale categoria anche l'ipotesi di "cessione del credito non performing" e se sia quindi possibile ammettere al reintegro l'onere di cessione sostenuto riferito agli oneri di sistema (*si ponga il caso pratico di una fattura il cui credito sia pari a 100 - di cui 20 relativi agli oneri generali di sistema, ceduta ad un costo di cessione di 90 che consente di portare a reintegro il costo di 18 riferibile agli OGDS*).

## **3. Procedura operativa**

### **Procedura relativa alla Prima sessione del Meccanismo**

Nel documento per la consultazione, l'Autorità descrive separatamente la procedura operativa per la gestione del Meccanismo a decorrere dal 2022 e quella che, invece, avrà luogo nell'anno 2021.

In via generale, si condivide l'orientamento in base al quale la gestione del Meccanismo sia affidata alla CSEA con sessioni annuali; non si ravvisano particolari

criticità in merito alle modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione.

Con particolare riferimento alla procedura relativa alla prima sessione del Meccanismo, pur apprezzando la previsione di due regimi alternativi ("ordinario" e "semplificato") non ne si comprende la differenza in termini di "*più rapido recupero*" (così come evidenziato nella domanda "Q11" del documento per la consultazione). Ad avviso della scrivente, infatti, i due regimi differiscono per la sola logica di calcolo. Si richiede, pertanto, di precisare con maggiore chiarezza, i vantaggi, in termini di tempo, del "regime semplificato".